

Legge
concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino
(del 15 dicembre 2009)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 18 settembre 2007 presentata nella forma elaborata da Luciano Canal e cofirmatari per la modifica del decreto legislativo concernente i giorni festivi del Cantone del 10 luglio 1934 (cui fa riferimento l'art. 25 della legge cantonale sul lavoro);
- visto il messaggio 25 agosto 2009 n. 6255 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 Oltre alle domeniche sono designati come giorni festivi ufficiali i seguenti:

1. Capo d'anno; 2. Epifania; 3. San Giuseppe; 4. Lunedì di Pasqua; 5. Primo maggio; 6. Ascensione; 7. Lunedì di Pentecoste; 8. Corpus Domini; 9. San Pietro e Paolo; 10. Il Primo agosto (anniversario della fondazione della Confederazione); 11. Assunzione; 12. Ognissanti; 13. Immacolata; 14. Natale; 15. Santo Stefano.

Art. 2 È abrogato il decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934.

Art. 3 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicata nel BU **2010**, 46.

¹ Entrata in vigore: 9 febbraio 2010.